

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3700}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ARTALI

Presentata il 17 aprile 1975

Casi di trasferibilità della licenza per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto di persone con autovettura da piazza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Numerose proposte di legge sono state presentate sia in questa come nelle legislature precedenti, per regolamentare in maniera organica il pubblico servizio di trasporto di persone con autovetture da piazza (taxi). Nessuna di tali proposte ha sinora riscosso i consensi necessari per divenire legge dello Stato a causa di una radicale diversità di opinione attorno ad alcuni dei punti qualificanti della necessaria nuova regolamentazione.

Appare pertanto necessaria — ferma restando la opportunità che si ampli e si approfondisca il dibattito teso a costituire le condizioni perché possa essere approvata una legge più organica — provvedere ad affrontare e risolvere una questione, quella della trasferibilità delle licenze, che è stata sinora ed è tuttora oggetto di normative diverse e contrastanti, dettate dai regolamenti comunali.

Non si intende con la presente proposta di legge delineare in alcun modo una soluzione definitiva circa le questioni, che hanno poi rilevanti conseguenze sul terreno pratico, circa la natura giuridica delle licenze né si intende dare una risposta definitiva alle questioni attinenti alla definizione di attività artigiana.

L'obiettivo della presente proposta di legge è più semplice e limitato: contribuire a risolvere — nelle more della riforma organica ed in attesa della estensione a tutti i cittadini

di garanzie sufficienti per la vecchiaia o per i casi imprevedibili della vita — un grave problema dei tassisti che non svolgendo attività dipendente sono oggi esposti alla più completa incertezza al termine della attività di lavoro.

Non è qui il caso di ricordare quali sono, allo stato attuale delle cose, i livelli di pensione previsti per i lavoratori autonomi, l'inesistenza di ogni forma di indennità a fine servizio, le condizioni cioè in generale fatte a settori così importanti della nostra popolazione.

Quello che la presente proposta di legge intende assicurare è ciò che, in pratica, quasi tutte le altre categorie di lavoratori autonomi hanno già garantito: la somma riscossa per il trasferimento della licenza è, in pratica, sostitutiva di quello che nelle attuali condizioni della previdenza sociale lo Stato non è in grado di garantire ai cittadini.

Il proponente confida pertanto che la presente proposta di legge possa essere approvata, segnalando altresì che essa costituirebbe il naturale seguito alla legge recentemente votata dal Parlamento e che ha consentito il proseguimento dell'attività ai tassisti anche oltre il sessantacinquesimo anno di età. Le motivazioni che hanno condotto all'approvazione di tale legge conducono infatti necessariamente alla conseguente misura di consentire tuttavia la cessazione dell'attività con la facoltà di trasferire ad altri la licenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La licenza per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto di persone con autovettura da piazza rilasciata dal sindaco può essere trasferita con atto tra vivi limitatamente alle persone fisiche, solo nei seguenti casi:

- 1) quando sia sopravvenuta al titolare della licenza infermità fisica o psichica tale da comportare il ritiro della patente;
- 2) quando siano trascorsi almeno 5 anni dalla data del rilascio della licenza;
- 3) quando il titolare della licenza abbia compiuto il sessantesimo anno di età.

La licenza inoltre può essere trasmessa agli eredi conviventi a carico del titolare defunto che ne facciano richiesta nei novanta giorni successivi al decesso ovvero a persona fisica da essi indicata ed in possesso dei requisiti necessari all'esercizio del servizio.

Coloro che si siano avvalsi delle facoltà previste dalla presente legge non possono ottenere altra licenza per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto di persone con autovettura da piazza.